

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2027/2029
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Settimo Rottaro
Provincia di Torino**



SOMMARIO

PREMESSA: Il quadro normativo di riferimento

IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2021-2026

PARTE PRIMA: ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Enti ed organismi partecipati

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati in concessione

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

4. DOTAZIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA: INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE

- a) Entrate
- b) Ricorso all'indebitamento
- c) Spese
- d) Programmazione triennale delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale
- e) Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi
- f) Piano triennale delle opere pubbliche
- g) Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali
- h) Coerenza della programmazione rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha innovato alcuni articoli del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevedendo la redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP); si richiamano in particolare:

“Art. 151 (Principi generali). 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario. “

“Articolo 170 (Documento unico di programmazione). 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione. È il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa. Dati i bisogni della collettività amministrata (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). Il DUP si qualifica pertanto come un puntuale e discrezionale “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da

soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.08.2018, pubblicato in G.U. n. 392 del 09.06.2018, il suddetto principio contabile è stato modificato con l'intento di semplificare la redazione del DUP per gli enti di minori dimensioni. In tal senso è stato approvato un modello di DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentita la redazione di un DUP in forma ulteriormente semplificata (elencando nel contempo i contenuti minimi dello stesso) e lasciando facoltà di utilizzare, seppur parzialmente, la struttura del modello di DUP semplificato previsto per gli enti fino a 5.000 abitanti.

La Legge 160/2019, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ha inoltre introdotto novità delle quali rivestono particolare importanza alcuni aspetti principali:

- **il consolidamento e l'ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti** (cap. 2-Contributi agli investimenti degli enti territoriali), che alimentano la ripresa della spesa comunale registrata ormai stabilmente nell'ultimo biennio;
- **l'intervento sulle risorse correnti** (cap. 1-Risorse correnti e norme finanziarie di carattere generale), con l'avvio del reintegro del taglio di cui al dl n. 66 del 2014 (560 mln. che sono riassegnati progressivamente tra il 2020 e il 2024), che può contribuire a rendere sostenibile la perequazione delle risorse, unitamente a modifiche di regole che limitavano pericolosamente la gestione della parte corrente del bilancio locale;
- la stabilizzazione del contributo di 110 mln. a completamento del fondo IMU-Tasi, attualmente fissato a 300 mln. annui. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non viene purtroppo rallentato per la maggioranza dei Comuni, passando al 95% del calcolo, mentre la percentuale ridotta al 90% resta riservata agli enti in regola con i pagamenti.;
- la legge di bilancio è intervenuta anche in campo fiscale (cap. 4 - **Unificazione IMU-Tasi**, riforma della riscossione e Canone unico), a riformare il processo di riscossione delle entrate locali dopo un decennio di stallo, rendendolo più snello e accorciando i tempi di recupero in caso di riscossione coattiva. A questo si aggiunge la semplificazione dovuta all'unificazione IMU-Tasi, a parità di pressione fiscale, due tributi ormai pressoché identici che davano luogo ad inutili appesantimenti per i contribuenti e per i Comuni. Sempre in materia fiscale, la prospettiva di unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità ("Canone unico") viene prevista a decorrere dal 2021, dando così modo di ricercare ulteriori e necessarie messe a punto della norma, che deve assicurare una sostanziale continuità e invarianza delle basi imponibili attuali.

L'articolo 1 del Decreto Ministeriale 25 luglio 2023 ad oggetto "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» ha introdotto il nuovo processo di bilancio degli enti locali.

Il paragrafo 9.3.3 introdotto dal suddetto D.M. 25 Luglio 2023 disciplina il processo di bilancio degli Enti Locali di piccole dimensioni, intendendosi per tali quelli "...la cui struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da consentire l'applicazione dell'art. 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi. In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario...".

Per gli Enti Locali di piccole dimensioni il processo di bilancio prevede che:

- Entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio;
 - Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione;
 - Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione);
 - In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno;
 - Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.
- Il Decreto del Ministero dell'Interno, adottato il 25 luglio 2023, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di adeguare la disciplina del DUP all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, ha apportato modifiche all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per prevedere che la parte 2 della Sezione Operativa del DUP definisca, in luogo della "programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale" per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, la **programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale**, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Il comma 785 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che introduce modifiche al saldo di bilancio ed agli strumenti controllo; disponendo che, dal 2025, l'obbligo di rispetto di un "saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio". Tale nozione, più restrittiva di quella prima considerata è tuttavia controllata a livello di singolo comparto. Il comma 792 stabilisce infatti che dal 2026, sulla base dei rendiconti registrati nella BDAP, "è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio", oltre che degli accantonamenti di cui ai punti precedenti. Solo in caso di squilibrio di comparto, sono individuati gli enti inadempienti ai quali viene assegnato un maggior obbligo di accantonamento annuale. Si ritiene che il comparto di riferimento sia riferibile, distintamente a ciascuno dei sottocomparti in cui sono articolati gli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni). Va altresì segnalato che i dati degli ultimi anni mostrano andamenti costantemente positivi del nuovo saldo di bilancio, identificabile nella voce W2 dell'attuale prospetto degli equilibri annuali.

Il DUP 2027/2029 che proponiamo alla approvazione del Consiglio Comunale tiene conto del quadro normativo di riferimento consolidato che comprende:

A. Le disposizioni della Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Del comma 38, con effetti fino al 2034 e relativo alla stabilizzazione dei finanziamenti ex comma 139 della legge 145/2018 destinati a *"investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio"*.
- Del comma 42, con effetti fino al 2034 e relativo ai *"contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale"*.
- Del comma 44 che istituisce un fondo d'investimenti a favore dei comuni, per 400 milioni all'anno dal 2025 al 2034, destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
- Del comma 51 relativo ai contributi statali per *"spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade"*.

B. Le disposizioni recate dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ai sensi del quale, "A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati

esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e **alla manutenzione ordinaria e straordinaria** delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.”

C. Le disposizioni recate dall'art. 1, comma 866, della Legge 205/2017 ai sensi del quale **“Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:**

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.”

D. Le disposizioni recate della Legge di bilancio 2023 (LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Dei commi 253 e 254 che rivedono i tempi e le casistiche di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione). La norma interviene sul meccanismo dello scalare inverso annuale (per cui si controllano prima i ruoli più recenti) introducendo uno scalare inverso a scaglioni. Prevede inoltre che le comunicazioni di inesigibilità possono essere presentate in qualsiasi momento al ricorrere di determinate situazioni (chiusura fallimento, assenza o esiguità dei beni del debitore, prescrizione del credito, esaurimento delle procedure di recupero).
- Dei commi da 313 a 321 che intervengono in materia di riordino delle misure di sostegno alla povertà (reddito di cittadinanza), richiedendo, tra l'altro, ai Comuni di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell'ambito di progetti utili alla collettività.
- Del comma 458 che introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti.
- Del comma 774 che incrementa di **50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale** dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato

con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

- Dei commi 779 e 780 che incrementano le **risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e istituiscono un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026** per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti).
- Del comma 782 che proroga **l'aumento** del limite massimo di ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, da parte degli enti locali, da **tre a cinque dodicesimi** delle entrate correnti (per il periodo dal **2023 al 2025**).
- Dei commi 822 e 823 che autorizzano gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare, per la copertura dei maggiori costi energetici, le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le somme svincolate e utilizzate per le suddette finalità devono essere comunicate all'amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative della norma in esame sono demandate ad un decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
- Del comma 828 che autorizza i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, ad utilizzare le risorse previste dall'art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni, possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione di misure del PNRR.
- Del comma 837 che affida a un **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di **modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU**. Inoltre, chiarisce che, a decorrere **dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote** (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in **mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU** in luogo di quelle vigenti nell'anno precedente.

E. Le disposizioni recate dalla Legge di Bilancio per il 2024 (n. 213 Del 30 dicembre 2023) e, in particolare:

- **Il comma 485** "Progettazione enti locali" che modifica l'articolo 51 della legge 160/2019 inerente la progettazione degli enti locali. In coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), è stato eliminato il richiamo alla

progettazione “definitiva ed esecutiva” favorendo così la spesa per gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

- **I commi 494/501** “Rimodulazione Fondo di solidarietà comunale e istituzione del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi” che hanno la finalità di recepire le prescrizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, che aveva eccepito l’illegittimità della confluenza nel Fondo di solidarietà comunale delle ingenti quote vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio e dell’applicazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stessi, della “sanzione” rappresentata dalla restituzione allo Stato delle somme assegnate. In ragione della connessione degli obiettivi di servizio con i Livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i servizi sociali comunali, gli asili nido e il trasporto scolastico studenti con disabilità, l’eventuale inerzia dei Comuni beneficiari dovrebbe semmai essere oggetto di interventi mirati al concreto raggiungimento degli obiettivi attraverso l’utilizzo dei fondi, quali l’intervento del potere sostitutivo dello Stato, come prevede (in regime di piena definizione dei LEP) l’art. 120 della Costituzione. Sulla base di queste premesse, il comma 495 riduce la dimensione del FSC a decorrere dal 2025 per un ammontare pari alle risorse aggiuntive vincolate di cui ai servizi sopra menzionati, modificando a tal fine le lettere d-quinquies) (servizi sociali), d-sexies) (asili nido) e d-octies) (trasporto studenti con disabilità) dell’art. 1, co 449 della legge 232/2016. Tali risorse sono poi temporaneamente ricollocate nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (comma 496), esplicitamente finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e destinato a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione). Viene altresì abolita la disciplina di recupero delle somme non utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio finora vigente nel quadro del FSC. Successivamente al raggiungimento dell’ammontare a regime delle assegnazioni vincolate, esse ritornano tra le assegnazioni ordinarie del FSC, considerando raggiunto l’obbligo di assicurare il livello essenziale di prestazione in ciascuno dei servizi incentivati (ved. tabella seguente). L’operazione avviene ad invarianza di risorse complessive, fatta salva la riduzione di circa 72 milioni di euro derivante dal decreto-legge n. 124/23, (art. 19), che impone al FSC un concorso alla copertura degli oneri per assunzioni negli enti territoriali del Mezzogiorno.
- **I commi 533/535** “Revisione della spesa” che stabiliscono per il quinquennio 2024-2028 un taglio di risorse a carico degli enti locali per 200 milioni annui nel caso dei Comuni e per 50 milioni annui nel caso delle Città metropolitane e delle Province appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Isole. Il taglio sarà ripartito in proporzione della spesa corrente decurtata del valore della Missione 12 (servizi sociali), sulla base dei dati di rendiconto del 2022 (o, in mancanza, dell’ultimo rendiconto approvato), “tenendo conto” delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente al 31 dicembre 2023. Sono esclusi dal taglio gli enti in crisi finanziaria conclamata (dissesto e predissesto) e quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 567 e seguenti della legge di bilancio per il 2022

e all'articolo 43, co. 2, del dl n. 50/2022. La determinazione del taglio sarà stabilita con decreto ministeriale (Interno di concerto con Mef) entro il 31 gennaio 2024, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città. In assenza di intesa il Governo potrà procedere dopo i venti giorni successivi alla proposizione del decreto alla CSC. Sotto il profilo operativo, il taglio viene trattenuto dal Ministero dell'Interno sulle spettanze del FSC ovvero, in caso di incapacienza, con le procedure di cui ai commi 128 e 129 della legge n. 228/2012. Tuttavia, per espressa previsione di legge (co. 10), i Comuni accertano per intero l'ammontare del FSC spettante e iscrivono in spesa l'ammontare del taglio (tra i trasferimenti allo Stato per provvedimenti di revisione della spesa), regolarizzando l'importo con apposito mandato di pagamento a valere sull'entrata.

- **I commi 551/553** “Fondi per enti locali: infrastrutture e sociale” che prevedono l'istituzione di due Fondi in conto capitale, di piccola dimensione, nello stato di previsione del MEF. Il primo con dotazione pari 4.655.172 € annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 destinato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura. L'ulteriore Fondo MEF con una dotazione di 4.655.172 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

F. Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n.213, pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, che per il Comune di Settimo Rottaro comporta un contributo alla finanza pubblica di € 2.158,00 per il 2024, di € 2.129,00 per il 2025, di € 2.009,50 per il 2026, di € 1.926,06 per il 2027 e di € 1.921,70 per il 2028

G. Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n.213, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese.

H. Le disposizioni recate dalla Legge di Bilancio per il 2025 (n. 207 Del 30 dicembre 2024) e, in particolare:

- **I commi 539-540** “Riduzioni di spesa per i programmi di manutenzione della viabilità stradale” che prevedono una riduzione, per un importo complessivo di 1,39 miliardi di euro relativamente al periodo 2029-2036, delle spese previste per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane.

- Il **comma 753** “Incremento del fondo di solidarietà comunale” che prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'annualità 2026, destinato ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni, causate dall'avanzamento del percorso perequativo, al fine di potenziare la componente di perequazione verticale (finanziata, cioè, con risorse statali).
- I **commi 759-765** “Fondo per l'assistenza ai minori” che istituiscono un Fondo, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, volto a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Per il riparto del Fondo, effettuato con decreto del Ministero dell'interno, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile.
- I **commi da 769 a 771** “Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali” che istituiscono un fondo dell'importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per rafforzare l'offerta dei servizi sociali nei Comuni che presentino determinati requisiti. Vengono altresì indicati i criteri di ripartizione delle risorse del fondo.
- Il **comma 772** “Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori” che dispone un rifinanziamento del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
- Il **comma 779** “Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI” che reca un'interpretazione autentica di “maggior gettito accertato e riscosso” relativo agli accertamenti IMU e TARI. Nello specifico, per “maggior gettito accertato e riscosso” deve intendersi l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente (versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari).
- I **commi 784-795** “Contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali” che disciplinano il concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali in termini di equilibrio di bilancio e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica, disponendo i casi di esclusione dal versamento del contributo (comma 784), la relativa definizione di equilibrio di bilancio (comma 785); I commi 786, 787 e 788 quantificano l'ammontare del contributo alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali, disponendo che il riparto sia calcolato sulla spesa corrente al netto, tra gli altri, delle spese per diritti sociali e famiglia. Il comma 789 dispone che gli enti territoriali, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio,iscivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio, un fondo di importo pari al contributo aggiuntivo annuale alla finanza pubblica stabilito dai commi precedenti. Ai sensi del comma 790, al termine di ogni esercizio, le risorse ivi

stanziare costituiscono un'economia che concorre, per gli enti in disavanzo, al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione per gli enti che abbiano registrato un disavanzo alla fine dell'esercizio precedente; per gli enti che abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero nell'esercizio precedente le somme confluiscono nella parte accantonata del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo. Si prevede un sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi di comparto, tramite l'utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione, dei quali il comma 794 dispone l'aggiornamento degli schemi ai fini del monitoraggio, che gli enti territoriali devono trasmettere, nei termini previsti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche nonché un regime sanzionatorio per gli enti per i quali risultino andamenti della spesa corrente non coerenti o che non abbiano rispettato le disposizioni sugli adempimenti previsti ai fini della verifica degli obiettivi, che contempla l'imposizione di ulteriori obblighi di accantonamento (commi da 791 a 793).

- I **commi 796-798** “Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali e riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza edifici pubblici del patrimonio comunale” che recano una serie di interventi di riduzione di risorse di Fondi per gli investimenti degli enti locali e una riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici del patrimonio comunale.
- I **commi 801 e 802** “Riduzione o soppressione di fondi per investimenti a favore dei comuni” che dispongono l'abrogazione del Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito dalla legge di bilancio 2020, il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose per un importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e il definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali per un importo complessivo di 89,9 milioni.
- Il **comma 803** “Riduzione stanziamenti per ciclovie turistiche” che riduce lo stanziamento previsto dalla legge n. 208 del 2015 per favorire la mobilità ciclistica.

- I. Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 marzo 2025, di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea (G.U. Serie Generale n. 93 del 22 aprile 2025).

In particolare, l'articolo 1 del richiamato decreto interministeriale, come disposto dal citato articolo 1, comma 788, della legge n. 207 del 2024, prevede che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.

Sono **esclusi dal predetto contributo**:

- gli enti in dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- gli enti in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025;
- gli enti con il periodo di risanamento terminato, come definito dall'articolo 265, primo comma del decreto legislativo n. 267 del 2000, ma con l'Organismo straordinario di liquidazione ancora insediato;
- gli enti che hanno sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

I **criteri e le modalità** adottati per la determinazione degli importi del citato contributo a carico di ciascun comune per gli anni dal 2025 al 2029 sono individuati **nell'Allegato A "Nota metodologica comuni"**.

Gli **importi del contributo** a carico di ciascun comune per gli anni dal 2025 al 2029 sono definiti nella **Tabella di cui all'Allegato C**.

Il decreto interministeriale del 4 marzo 2025 indica, altresì, all'articolo 2, **puntuali disposizioni contabili** per gli enti, connessi al contributo aggiuntivo di cui al comma 788 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025, prevedendo, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l'iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce U.1.10.01.07.001 "Fondo obiettivi di finanza pubblica", un importo pari al predetto contributo annuale alla finanza pubblica indicato nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del decreto.

Fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.

J. Le disposizioni recate dalla Legge di Bilancio per il 2026 (n. 199 Del 30 dicembre 2025) e, in particolare:

- Il comma 23 che disciplina la fattispecie in cui gli eventuali interventi di rigenerazione urbana previsti da specifiche leggi regionali, anche di demolizione e ricostruzione, che prevedano: a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, c) l'ammissibilità delle modifiche alla destinazione d'uso, d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi esistenti, possano riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta per cui sia stato rilasciato o conseguito (quindi anche con silenzio assenso) il titolo abilitativo in sanatoria anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n.

47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e del decreto legge 30 settembre, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

- I commi 32-34 che intervengono sui criteri patrimoniali per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate erogate dagli enti locali, ampliando il concetto di patrimonio mobiliare rilevante ai fini della valutazione della situazione economica del nucleo familiare. La norma demanda a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, l'adozione delle misure attuative e la modifica del regolamento ISEE (DPCM n. 159/2013), al fine di recepire tali nuove componenti patrimoniali, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- I commi 102-110 in materia di "Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti territoriali" che assegna agli enti locali e alle Regioni la possibilità di introdurre sui tributi e sulle entrate patrimoniali di propria competenza – con particolare (ma non esclusivo) riguardo a crediti di difficile esigibilità – forme di definizione agevolata che prevedano l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, al fine di favorire lo smaltimento dei crediti pregressi. La norma prevede l'emanazione di un atto regolamentare locale che richiede, entro un termine non inferiore a 60 giorni, l'adempimento di obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, con esclusione degli interessi ed eventualmente anche delle sanzioni. La definizione agevolata può intervenire anche nei casi di procedure di accertamento già in corso o di controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'ente locale.
- I commi 222-223 che stabilizzano, a decorrere dal 2026, il fondo di 60 milioni annui a favore del potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi comunali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. Criteri di riparto e monitoraggio degli interventi finanziati sono demandati ad un decreto del Ministro per le politiche della famiglia da emanarsi entro il 30 marzo di ogni anno.
- Il comma 224 che autorizza una spesa massima di 550.000 euro per il 2026 e di 700.000 euro per il 2027 (in aumento rispetto alla previsione vigente pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026-2027), per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi.
- I commi 229-233 che rifinanziano il fondo per il contrasto alla violenza di genere, con particolare riguardo al sostegno ai centri antiviolenza e all'introduzione di sostegni diretti alle donne vittime di violenza.
- Il comma 237 in materia di detassazione del trattamento accessorio che consente anche ai dipendenti di Comuni e Città Metropolitane di scegliere di assoggettare i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi anche delle indennità di natura fissa e continuativa, entro il limite di 800 euro, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%. La norma si applica solo ai dipendenti titolari di un reddito di lavoro non superiore a 50mila euro.

- Il comma 238 che disciplina le modalità con cui le Unioni di comuni possono applicare la norma del D.L. PA che ha previsto la possibilità per i Comuni di incrementare le risorse da destinare alla contrattazione di secondo livello anche in deroga ai vincoli finanziari ai trattamenti accessori, ma nel rispetto della sostenibilità finanziaria. In dettaglio, la norma consente ai Comuni che aderiscono a unioni di comuni, comunità montane o comunità isolate/di arcipelago di trasferire a tali enti una quota delle risorse aggiuntive confluite nella componente stabile dei propri Fondi. Questo trasferimento deve avvenire con una corrispondente e permanente riduzione della componente stabile del Fondo del Comune cedente, riduzione che deve essere certificata dall'organo di revisione. In sostanza, l'incremento di risorse viene redistribuito all'interno delle forme associative tra enti locali, senza generare nuova spesa complessiva e garantendo l'equilibrio finanziario.
- I commi 487-494 che introduce disposizioni volte a garantire il monitoraggio dei costi delle opere pubbliche, la sostenibilità economica dei contratti e una maggiore omogeneità nella formazione dei prezzi su tutto il territorio nazionale. A tal fine è prevista l'adozione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un prezzario nazionale dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata. Il prezzario nazionale viene aggiornato annualmente e ha la funzione di supporto e coordinamento rispetto ai prezzari regionali e ai prezzari speciali, indicando anche le soglie di variazione dei prezzi applicabili a livello territoriale; eventuali scostamenti devono essere adeguatamente motivati dalle amministrazioni competenti.
- La norma disciplina, altresì, la revisione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori, inclusi quelli affidati a contraente generale, le cui offerte siano state presentate entro il 30 giugno 2023. Per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 fino alla conclusione dei lavori, gli stati di avanzamento sono aggiornati applicando i prezzari regionali o i prezzari speciali vigenti, anche in deroga alle clausole contrattuali originarie. I maggiori importi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi sono riconosciuti in misura differenziata, pari al novanta per cento per i contratti con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e all'ottanta per cento per quelli con offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
- I commi 538-549 che abrogano a partire dal 1° gennaio 2027, la "Carta Cultura Giovani" e il "Bonus Cultura" introdotti dalla legge 234/2021, che resteranno in vigore solo fino al 2026. Viene quindi istituito, a partire dal 2027, il "Bonus valore cultura", destinato ai giovani che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore entro i 19 anni, a partire dal 2026. Il bonus attribuisce un credito annuale utilizzabile per attività e beni culturali (teatro, cinema, musei, libri, musica, corsi artistici e linguistici, ecc.) nell'anno successivo al diploma.
- Il comma 623 che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, modifica la disciplina delle penali e premi di accelerazione previsti dal codice degli appalti. In particolare, modifica l'articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sui premi di accelerazione, prevedendo

la possibilità di utilizzare a tal fine anche il 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta.

- I commi 631-634 che disciplinano una serie di disposizioni finalizzate a garantire la prosecuzione e l'accelerazione dei processi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici e calamitosi, estendendo termini, finanziamenti e misure già previste da precedenti provvedimenti legislativi.
- Il comma 650 che estende al 2028 la previsione secondo cui, in caso di mancata deliberazione comunale di modifica degli scaglioni e delle aliquote, l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti nell'ente per l'anno precedente a quello di riferimento.
- Il comma 659 che prevede che entro il 31 marzo 2026 siano aggiornati gli schemi contabili degli enti locali per introdurre nuove regole sulla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Gli enti locali (Comuni, Città metropolitane, Province, Unioni di comuni) potranno calcolare lo stanziamento al FCDE nel bilancio di previsione in base alla capacità di riscossione dell'ultimo rendiconto, se dimostrano un miglioramento rispetto alla media del triennio precedente (incluso l'esercizio di riferimento). La prima determinazione del fondo sulla base dei risultati dell'ultimo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031. È tuttavia prevista la facoltà di anticiparla in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, sulla base del risultato del rendiconto 2025, provvedendo in corso d'anno alla rideterminazione dello stanziamento al FCDE derivante dal nuovo calcolo.
- Il comma 660 che interviene sulla normativa relativa alla conservazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) per le spese non ancora impegnate. In particolare, prevede che, al fine di favorire la tempestiva realizzazione dei contratti sottosoglia, al termine dell'esercizio le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto, a condizione che:
 - siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
 - sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
- Nell'esercizio successivo, in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate confluiscono nella quota appropriata del risultato di amministrazione, a seconda della fonte di finanziamento adottata, in vista della riprogrammazione dell'intervento in conto capitale, con conseguente riduzione di pari importo del fondo pluriennale vincolato.

- Il comma 662 che ha introdotto la possibilità, per gli enti locali, di decidere se affidare o meno il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad AMCO – Asset management company S.p.A., una società di proprietà del Mef che dovrebbe costituire il nuovo soggetto di riferimento nazionale per la riscossione degli enti locali.
- Gli enti che non affidano la riscossione ad AMCO e che, al termine dei contratti con gli attuali soggetti affidatari della riscossione coattiva, presentano una percentuale di riscossione troppo bassa (sotto una soglia che sarà definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze), saranno obbligati a ricorrere ad AMCO per la riscossione coattiva.
- Il comma 663 che prevede che gli enti in dissesto, nel rideterminare il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla presentazione del bilancio riequilibrato, oltre ad escludere i debiti e crediti trasferiti all'Organismo straordinario di liquidazione, iscrivano il fondo anticipazione di liquidità (FAL). Il disavanzo eventualmente risultante per effetto di tale iscrizione potrà essere ripianato in 10 anni, con quote annuali costanti, a partire dall'anno in cui si presenta il bilancio riequilibrato.
- Il comma 664 che introduce una deroga di rilievo alla disciplina dell'utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti locali in disavanzo complessivo (co 897-898, L. 145/2018). Il nuovo comma 898-bis permette agli enti in disavanzo complessivo di utilizzare gli avanzi vincolati di parte corrente formatisi l'anno precedente oltre i ristretti limiti attualmente previsti. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro.
- Il comma 665 che integra la disciplina relativa alle conseguenze della dichiarazione di dissesto di cui all'art. 248 del TUEL, stabilendo che la misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto relativo alla liquidazione della massa passiva, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intenda fissata al tasso legale pro tempore vigente.
- I commi 666-672-673 che, tra l'altro, mantengono il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, a cinque dodicesimi delle entrate correnti (rispetto alla regola ordinaria dei tre dodicesimi) anche per il triennio 2026- 2028.
- Il comma 674, in materia di armonizzazione trattamenti accessori personale comunale che istituisce un fondo con dotazione di 50 mln. di euro nel 2027 e 100 mln. a decorrere dal 2028 per promuovere la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni. Il Fondo è destinato 15 all'incremento del salario accessorio nell'ambito della determinazione del contratto collettivo nazionale del triennio 2025-27.
- Il comma 677 che dispone che, a decorrere dall'anno 2026, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

- I commi 678 e 679 che prorogano al 2026 le misure volte ad alleggerire gli oneri da indebitamento degli enti locali, consentendo anzitutto la rinegoziazione in fase di esercizio provvisorio e con delibera dell'organo esecutivo (anche nei casi di accordo con le banche con riferimento ai prestiti bancari) e, inoltre, estendendo al 2028 la facoltà per gli enti locali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto di titoli obbligazionari, includendo anche le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e altre forme di prestito.
- Il comma 682 che stabilisce che l'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari non deve avvenire esclusivamente mediante risorse derivanti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili, come previsto da una norma risalente nel tempo e tuttora vigente. La disciplina viene ora giustamente fatta rientrare in quella generale relativa ai prestiti, prevedendo quindi la possibilità di procedere all'estinzione anticipata utilizzando anche la quota libera dell'avanzo di amministrazione.
- I commi 685-686 che estendono il fondo di cui al comma 775 della legge di bilancio per il 2025-26, sia nella dimensione che nel perimetro degli enti beneficiari. I comuni beneficiari sono quelli che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata, in ogni caso a condizione che l'organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione. La restituzione dell'anticipazione potrà avvenire in un periodo massimo di 20 anni, a seconda dell'incidenza dell'importo anticipato sulla popolazione dell'ente.
- Il comma 689 che dispone che fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali, a titolo di quote del Fondo di solidarietà comunale riguardanti il potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto scolastico studenti con disabilità (confluite dal 2025 nel Fondo per l'equità del livello dei servizi) o per investimenti da qualsiasi fonte, in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla BDAP o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard.
- Il comma 691 che dispone che la possibilità di assegnare la titolarità di sedi di Comuni fino a 5 mila abitanti ai segretari comunali di prima nomina sia prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR.
- I commi 831-832 che inseriscono a una maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi risultanti dal rendiconto della gestione. Ferme restando le priorità indicate dalla norma oggetto di modifica (art. 187, co. 2 del TUEL), relative all'impiego per copertura dei debiti fuori bilancio (lett. a) e per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno (lett. b), le successive priorità sono ora poste in chiave di opzioni lasciate alla discrezionalità dell'ente, sulla base delle proprie specificità e dei propri programmi di spesa. Si tratta delle tre aree di impiego prima indicate dalla norma in ordine decrescente di priorità: investimenti, spese correnti a carattere non permanente ed

estinzione anticipata di prestiti. La formulazione con pari livello di priorità tra queste opzioni ripristina una maggiore capacità di controllo e programmazione nell'impiego delle risorse proprie dell'ente locale, tra le quali figurano a pieno titolo, anche per ripetute indicazioni della Corte costituzionale, gli avanzi cosiddetti "liberi" che emergono con l'approvazione del rendiconto.

Il DUPS 2027/2029 viene elaborato in coerenza ed attuazione delle linee programmatiche di governo approvate dal Consiglio Comunale in esito alle consultazioni elettorali del 2021.

IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2021-2026

Di seguito si riporta il programma del candidato sindaco risultato eletto per il quinquennio 2021/2026, dallo stesso si ricavano le linee guida per la programmazione di medio periodo che viene illustrata con il Documento Unico di Programmazione ed espressa in termini finanziari con il bilancio di previsione pluriennale.

PREMESSA

Le risorse economiche assegnate ai comuni sono andate riducendosi progressivamente nel corso dell'ultimo decennio, rendendo complicato, specialmente per i piccoli centri, attuare gli interventi che richiedono finanziamenti rilevanti.

Nel prossimo quinquennio questi scenari dovrebbero modificarsi in meglio, in relazione alle modifiche delle politiche comunitarie derivanti dalla pandemia Covid in atto.

La nostra lista, se riceverà il consenso e guiderà l'Amministrazione Comunale nei prossimi cinque anni, si impegnerà a ricercare tutte le soluzioni possibili per superare le eventuali difficoltà.

Occorrerà certamente sviluppare conoscenze per programmare e rendicontare in modo adeguato le iniziative ritenute di interesse prioritario, nonché per riuscire ad ottenere finanziamenti che possano consentire di attuarle.

AMBIENTE E SALUTE

Sono due elementi fortemente legati fra loro e, a nostro giudizio, di interesse prioritario.

I forti cambiamenti climatici degli ultimi anni hanno spinto la comunità internazionale ad intervenire con drastici provvedimenti per evitare che si arrivi ad un punto di non ritorno.

"Pensa globalmente e agisci localmente" è un motto che facciamo proprio, nella convinzione che tutti noi possiamo contribuire a tutelare sia l'ambiente che ci circonda, quello dove affondano le nostre radici, che la nostra salute.

Cosa proponiamo di fare?

- *Utilizzare negli edifici pubblici energia "verde", proveniente unicamente da fonti rinnovabili, sia attraverso l'impianto fotovoltaico esistente, sia stipulando contratti con enti erogatori che non producano energia*

- elettrica impiegando petrolio o carbone.*
- *Sviluppare iniziative per aumentare del 15% la raccolta differenziata, associandole a controlli a campione, in collaborazione con SCS, per valutare la qualità della stessa.*
 - *Sensibilizzazione sul tema dei ragazzi/e in età scolare con diffusione di materiale didattico ed esercitazioni sia a scuola che nei centri estivi. Raggiungere questi obiettivi potrà consentire anche di ottenere riduzioni delle tariffe sui rifiuti urbani.*
 - *Valutare la fattibilità di tracciamento del conferimento dei rifiuti avviati alla raccolta differenziata mediante badge personalizzato (con riduzione ulteriore delle tariffe per chi si dimostra più attento a praticarla).*
 - *Organizzare giornate di pulizia di aree del nostro comune e realizzare campagne ecologiche con il coinvolgimento della popolazione.*
 - *Prosecuzione nell'attività di controllo dello stato ecologico del territorio e pulitura delle strade, dei fossi e dei rii.*
 - *Incentivazione delle coltivazioni dei boschi e inserimento di nuove piantumazioni con l'ausilio dei vivai della Regione Piemonte.*
 - *Creazione di un'isola ecologica per la raccolta di materiali ingombranti e loro smaltimento o possibile vendita.*
 - *Incentivazione all'utilizzo di acqua pubblica per gli usi alimentari (cassetta di distribuzione già esistente, piccoli impianti privati di filtrazione dell'acqua) al fine di ridurre la produzione di imballaggi in plastica.*
 - *Promozione della salute in collaborazione con l'ASL TO 4, con interventi mirati a salvaguardarla attraverso l'incentivazione di "stili di vita" consoni alla conservazione della stessa (alimentazione corretta e coerente con le implicazioni di tutela ambientale, promozione dell'attività motoria e sportiva, prevenzione primaria dei danni connessi all'uso di sostanze nocive alla salute).*
 - *Creazione di un punto prelievi consortile, in collaborazione con i comuni limitrofi, per poter effettuare localmente accertamenti diagnostici su sangue e urine, con gestione locale dei referti medici di ritorno, generando così risparmi di tempo e di risorse e riducendo al minimo, in particolare, i disagi delle persone anziane e sole e parte delle emissioni inquinanti legate alla mobilità veicolare.*
 - *Realizzazione al parco giochi, nell'area dove ancora esiste la struttura portante dei pannelli fotovoltaici, di aree di sosta con colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Inoltre, si ritiene opportuno acquisire consulenze in merito alla fattibilità della riqualificazione del predetto impianto fotovoltaico, tenendo anche conto delle relazioni tecniche che hanno identificato le cause che in passato ne hanno impedito il buon funzionamento.*
 - *Individuare politiche incentivanti la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici privati e divulgare la conoscenza di quelle già adottate a livello nazionale (detrazioni fiscali).*

SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA

Il nostro paese, come altri nel Canavese, è sempre stato dedito all'agricoltura e alla zootecnia, settori molto importanti sia per garantire il fabbisogno nutrizionale della popolazione che per tutelarne la salute, attraverso la qualità del cibo.

Quest'ultima è da porsi in relazione all'assenza negli alimenti di residui di sostanze chimiche indesiderate (antiparassitari, antibiotici, ormoni) che potrebbero essere ingeriti attraverso il consumo di ortaggi, frutta o prodotti di origine animale, se non si attuano corretti metodi di coltivazione e di gestione degli allevamenti zootecnici.

Per raggiungere questi obiettivi riteniamo opportuno adottare, prioritariamente, le seguenti iniziative:

- Sostegno ai produttori agricoli con interventi atti a favorire il consumo dei prodotti del territorio, a chilometri zero, promuovendo iniziative di vendita diretta dal produttore al consumatore, con possibilità di realizzare un mercato in piazza avente queste caratteristiche. In questo modo, oltre a promuovere il consumo di alimenti genuini, raccolti col rispetto dei giusti tempi di maturazione, si riducono anche le emissioni in atmosfera generate dal trasporto da altre zone di quegli stessi prodotti.
- Intraprendere uno studio di fattibilità, anche coinvolgendo i comuni limitrofi, riguardante la possibilità di ampliare le piantumazioni di grani e mais antichi nel nostro territorio, al fine di tutelare la biodiversità agroalimentare.
Ci sarebbe, in questo modo, la possibilità di introdurre coltivazioni maggiormente compatibili con le politiche di tutela ambientale e sanitaria e in grado di valorizzare tutte quelle varietà di cereali che venivano coltivate in passato, prima che, a partire dagli anni Settanta, si iniziasse a selezionare i semi per fini industriali. Contestualmente andrà ricercato un rapporto di collaborazione con mulini già esistenti in Regione Piemonte interessati a questo tipo di prodotti agricoli.
- Incentivazione dell'attività di apicoltura, in quanto questo tipo di insetti sono fondamentali nell'attività di impollinazione di tutte le specie vegetali e quindi per la conservazione di un buon equilibrio ambientale e dell'ecosistema. Le api con l'impollinazione di circa il 70% delle specie vegetali garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo.
- Iniziative di promozione alla salute in collaborazione con l'ASL TO 4, rivolte sia al mondo della scuola, sia agli adulti e finalizzate all'adozione di "stili di vita" consoni alla conservazione della salute (alimentazione corretta e coerente con le implicazioni di tutela ambientale).
- Individuazione della localizzazione e creazione di un orto biologico, per la coltivazione di ortaggi a chilometri zero.

STRADE E VIABILITÀ, LAVORI PUBBLICI, ILLUMINAZIONE, SERVIZIO IDRICO

Garantire un'attenta e periodica manutenzione delle strade e degli impianti (acquedotto, fognatura, impianto di depurazione) è un altro dei punti qualificanti del nostro programma. Sano interventi che talora non vengono percepiti come fondamentali, se non nel momento in cui si verificano problemi legati alla trascuratezza della loro gestione.

Pertanto, ci prefissiamo di perseguire l'obiettivo attraverso le azioni seguenti:

- Sollecitazione della realizzazione della opera di allargamento della strada Provinciale verso Caravino, già in stadio avanzato di progettazione.
- Integrazione e presentazione del progetto di realizzazione di un piazzale a fondo ghiaioso da usare per manifestazioni pubbliche, sul

lato est dell'attuale cimitero, sul terreno già di proprietà del comune.

- *Studio di fattibilità, insieme al Comune di Caravino e con la Città Metropolitana dell'istituzione di un divieto di transito per i mezzi superiori alla lunghezza di dieci metri sulla provinciale da Caravino onde prevenire danni ai fabbricati e blocchi della circolazione.*
- *Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade bianche con particolare attenzione ai collegamenti con le cascine isolate, anche nelle zone più lontane dal centro del paese.*
- *Manutenzione dei canali di scolo e fossi e studio per la regimazione delle acque meteoriche e sistemazione dei fossi di scolo nella zona Villa e nella zona Paschera.*
- *Potenziamento del servizio di sgombero neve.*
- *Adeguamento e manutenzione della segnaletica sia verticale che orizzontale.*
- *Ulteriori interventi volti a migliorare e potenziare le reti idriche, fognarie e di illuminazione pubblica con criteri di risparmio energetico e adeguamento delle zone poco illuminate, visto il riscontro ottenuto dall'ammodernamento del sistema di illuminazione pubblica,*
- *Controllo e costante contatto con la SMAT, società che gestisce tutta la filiera dell'acqua.*
- *Contatti con la società AEG che gestisce la fornitura del metano per l'ampliamento e l'ammodernamento della rete sino alle zone non ancora raggiunte dal servizio.*
- *Rilancio dell'edilizia attraverso l'introduzione di agevolazioni e riqualificazioni di aree del paese.*

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Le famiglie vanno sostenute costruendo un contesto di servizi e prestazioni che ne migliori la qualità della vita quotidiana e le aiuti a fronteggiare le situazioni di fragilità.

Con quali iniziative?

Indagine sulla possibilità di realizzare un asilo nido con orari flessibili.

- *Potenziamento delle attività atte a intrattenere gli ospiti del centro anziani (per esempio con abbonamento annuale ad un quotidiano) e a coinvolgerli nella vita sociale del paese con attività di volontariato (sorveglianza <lei punti di fermata scuolabus, gestione e sistemazione delle aree verdi).*
- *Assistenza alle persone anziane e sole, attraverso aiuti sotto il profilo sociosanitario e loro coinvolgimento nelle iniziative del tempo libero (feste conviviali, spettacoli, volontariato, interviste su temi specifici quali alcuni aspetti dello sviluppo del paese nel corso degli ultimi decenni).*
- *Realizzazione di un'aula studio per i giovani studenti dotata di strumenti adeguati a sviluppare piccoli progetti multimediali o artigianali, eventualmente con l'aiuto di un tutore selezionato in base alle esigenze. Possibilità di fruizione anche per altre fasce d'età che vogliono avvicinarsi di più ai moderni strumenti informatici.*
- *Organizzazione di un Centro giovani all'interno del quale sviluppare*

progetti di volontariato e/o altro e rinnovamento del parco giochi con introduzione di nuovi intrattenimenti.

- *Individuare e attuare politiche incentivanti l'acquisto e la ristrutturazione delle case disabitate.*
- *Creazione di una "Banca del tempo" comunale, interessando anche i comuni limitrofi e partecipando al Coordinamento di quella dell'area metropolitana di Torino e del Canavese, al fine di dare un aiuto concreto alle persone, coinvolgendo i cittadini. La Banca del tempo si basa sullo scambio gratuito di servizi tra le persone, misurabile in ore, a cui tutti possono partecipare, con iscrizione su base volontaria (un'ora di cucito si può scambiare con un'ora di giardinaggio, per esempio).*
- *Garantire il supporto per l'effettuazione di procedure amministrative complesse (per esempio come fare per ottenere lo SPID, necessario per accedere a molti servizi della Pubblica Amministrazione, cosa fare per poter accedere al proprio fascicolo elettronico contenente esami del sangue e altri accertamenti sanitari).*
- *Potenziamento del piano di protezione civile e coinvolgimento di gruppi di volontari esistenti sul territorio con richieste di contributi ad Enti e Fondazioni.*
- *Mantenimento dell'efficienza del defibrillatore posizionato al piano terra dell'edificio comunale, considerata l'importanza di intervenire in tempi rapidissimi (senza attendere l'arrivo dell'ambulanza) in determinate emergenze sanitarie, quali l'arresto cardiaco. Garantire l'efficienza di queste procedure di soccorso significa anche assicurare la formazione periodica dei volontari del soccorso e ampliarne il numero. Acquisire queste competenze è di grande utilità anche per gestire eventuali emergenze in ambito familiare (per esempio nel caso di ingestione accidentale di oggetti da parte di bambini).*

CULTURA, SPORT E TURISMO

Mente sana in corpo sano, dicevano gli antenati latini. Tale espressione viene utilizzata per indicare che sono importanti sia il corpo che la mente e che non vada trascurata la salute di nessuno dei due.

Pertanto, ci si prefigge di realizzare le seguenti iniziative, alcune delle quali consentiranno di conoscere meglio il nostro paese anche ai visitatori:

- *Potenziamento del patrimonio librario e dei servizi offerti dalla biblioteca, sviluppando iniziative di concerto con la Scuola, il Centro estivo ed il Centro anziani.*
- *Organizzazione di corsi pluritematici rivolti a tutte le fasce d'età in collaborazione con le associazioni locali.*
- *Promozione di spettacoli e concerti per l'intrattenimento dei cittadini anche in concomitanza di sagre e feste paesane.*
- *Organizzazione di iniziative di avvio alla musica, in collaborazione con associazioni quali il Liceo Musicale e con possibilità di ospitare, nel nostro comune, eventi promossi da questi enti*
- *In collaborazione con associazioni locali creazione di un gruppo di "animazione teatrale", aperto ai compaesani ed ai paesi limitrofi, all'interno del quale mettere in scena spettacoli.*

- *Istituzione di un gruppo di lettura collettiva.*
- *Pieno sostegno a tutte le associazioni ed enti promozionali che operano sul nostro territorio, percorrendo sempre la strada della collaborazione ed evitando antagonismi che possono solo condurre ad ostacolare la realizzazione di eventi di interesse generale*
- *Programmazione annuale di iniziative legate alla vita del territorio, convegni e conferenze tematiche.*
- *Gestione delle strutture ludico sportive esistenti e collaborazione con le società sportive dei Comuni limitrofi sia per l'uso dei nostri impianti sportivi, in modi e tempi adeguati alle necessità dei cittadini, sia per favorire la pratica sportiva.*
- *Realizzazione di un campo di bocce.*
- *Pubblicizzazione dei gruppi di cammino promossi dall'ASL TO 4 e già attivati, e promozione di altre iniziative relative ad attività motorie e all'avvio alle pratiche sportive, rivolti alle diverse fasce d'età.*
- *Impegno per continuare a promuovere il territorio comunale con l'organizzazione di nuove iniziative turistiche che valorizzino anche i prodotti tradizionali rottaresi.*
- *Coinvolgimento dei Comuni limitrofi per realizzare insieme iniziative turistiche.*
- *Studio della fattibilità economica della creazione di area camper attrezzata in prossimità del parco giochi.*
- *Ottimizzazione della segnalazione dei sentieri percorribili in mountain bike con la creazione di itinerari differenziati tra di loro, anche estesi ai comuni limitrofi. Cura periodica della loro manutenzione.*
- *Aggiornamento continuo del sito internet per pubblicizzare e informare in merito agli eventi organizzati sul territorio; utilizzabile anche per segnalare anomalie (caduta alberi, presenza di buche, etc.) Creazione di uno "sportello comunale virtuale" sul sito del comune, dove si potranno trovare le risposte alle domande frequenti (FAQ) e dove i compaesani potranno fare ulteriori domande e trovare aiuto per gli adempimenti.*

CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE

- *In ultimo, ma non perché sia un obiettivo meno importante dei precedenti, riteniamo fondamentale un coinvolgimento della popolazione sulle proposte adatte a gestire al meglio le criticità che dovessero essere evidenziate, proponendoci di prestare attenzione ai bisogni di tutti. Pertanto, invitiamo ad inviare segnalazioni e proposte migliorative di qualsiasi tipo, purché rispondenti ai bisogni collettivi e fattibili sotto il profilo economico. Gli strumenti messi a disposizione per questo obiettivo potranno essere la "cassetta dei suggerimenti" che potremo mettere all'esterno del fabbricato comunale, posta elettronica, convocazione di assemblee pubbliche al bisogno o a scadenze prefissate, apposita sezione sul sito web.*
- *Realizzazione di canali di comunicazione per informare la popolazione rottarese in merito alle iniziative in progetto e a quelle realizzate, agli spettacoli e agli eventi in programma delle varie associazioni operanti nel comune. I canali attraverso i quali diffondere questi contenuti potranno*

essere diversi (creazione di elenchi di mail e numeri telefonici messi a disposizione dai compaesani, su base volontaria, per ricevere tali informazioni; pubblicazione sul sito web comunale; stampa cartacea da recapitare a chi non può o non intende aderire ad una delle modalità appena elencate).

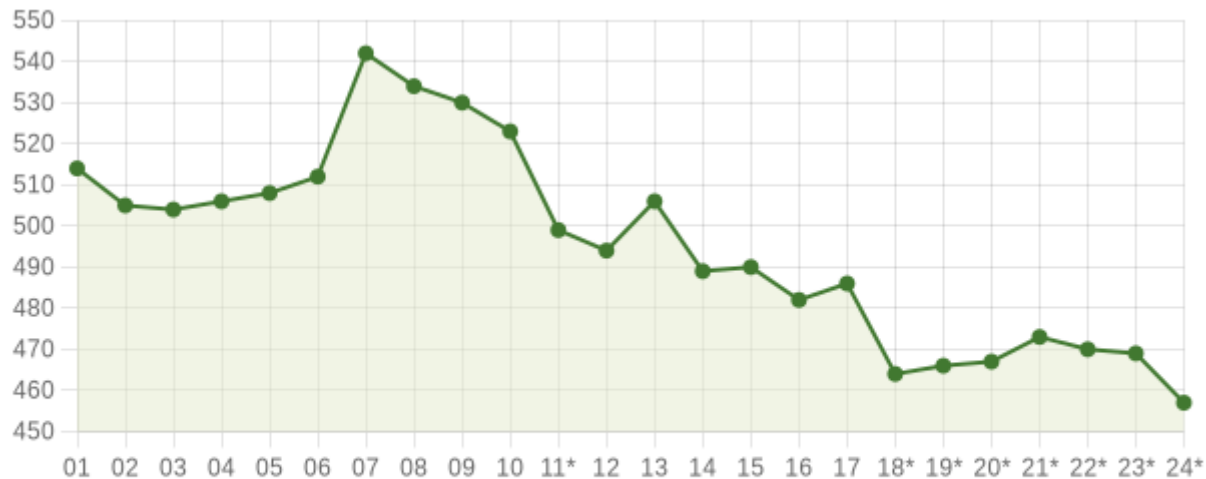
PARTE PRIMA: ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1.RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

<i>Anno</i>	<i>Data rilevamento</i>	<i>Popolazione residente</i>	<i>Variazione assoluta</i>	<i>Variazione percentuale</i>	<i>Numero Famiglie</i>	<i>Media componenti per famiglia</i>
2001	31 dicembre	514	-	-	-	-
2002	31 dicembre	505	-9	-1,75%	-	-
2003	31 dicembre	504	-1	-0,20%	231	2,18
2004	31 dicembre	506	+2	+0,40%	229	2,21
2005	31 dicembre	508	+2	+0,40%	230	2,21
2006	31 dicembre	512	+4	+0,79%	235	2,18
2007	31 dicembre	542	+30	+5,86%	239	2,27
2008	31 dicembre	534	-8	-1,48%	235	2,27
2009	31 dicembre	530	-4	-0,75%	235	2,26
2010	31 dicembre	523	-7	-1,32%	234	2,24
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	515	-8	-1,53%	231	2,23
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	503	-12	-2,33%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	499	-24	-4,59%	231	2,16
2012	31 dicembre	494	-5	-1,00%	236	2,09
2013	31 dicembre	506	+12	+2,43%	236	2,14
2014	31 dicembre	489	-17	-3,36%	229	2,14
2015	31 dicembre	490	+1	+0,20%	226	2,17
2016	31 dicembre	482	-8	-1,63%	225	2,14
2017	31 dicembre	486	+4	+0,83%	229	2,12
2018*	31 dicembre	464	-22	-4,53%	227,57	2,04
2019*	31 dicembre	466	+2	+0,43%	221,79	2,10
2020*	31 dicembre	467	+1	+0,21%	227,00	2,06
2021*	31 dicembre	473	+6	+1,28%	232,00	2,04
2022*	31 dicembre	470	-3	-0,63%	232,00	2,03
2023*	31 dicembre	469	-1	-0,21%	234	2,00
2024	31 dicembre	457	-12	-2,56%	226	2,02

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Settimo Rottaro** dal 2001 al 2023. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI SETTIMO ROTTARO (TO) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT
(*) post-censimento

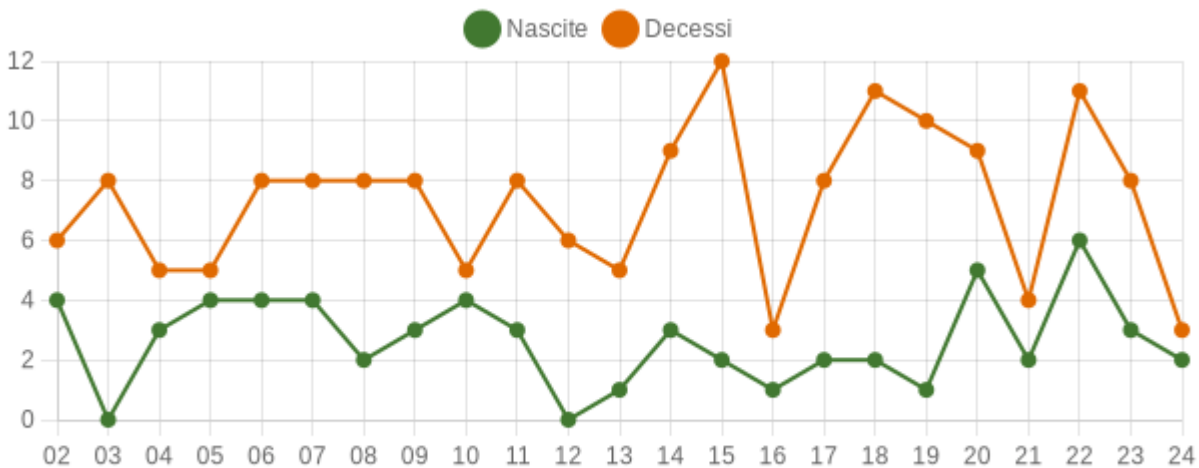
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2024. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	4	-	6	-	-2
2003	1 gennaio-31 dicembre	0	-4	8	+2	-8
2004	1 gennaio-31 dicembre	3	+3	5	-3	-2
2005	1 gennaio-31 dicembre	4	+1	5	0	-1
2006	1 gennaio-31 dicembre	4	0	8	+3	-4
2007	1 gennaio-31 dicembre	4	0	8	0	-4
2008	1 gennaio-31 dicembre	2	-2	8	0	-6
2009	1 gennaio-31 dicembre	3	+1	8	0	-5
2010	1 gennaio-31 dicembre	4	+1	5	-3	-1
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	3	-1	5	0	-2
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	0	-3	3	-2	-3
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	3	-1	8	+3	-5
2012	1 gennaio-31 dicembre	0	-3	6	-2	-6
2013	1 gennaio-31 dicembre	1	+1	5	-1	-4
2014	1 gennaio-31 dicembre	3	+2	9	+4	-6
2015	1 gennaio-31 dicembre	2	-1	12	+3	-10
2016	1 gennaio-31 dicembre	1	-1	3	-9	-2
2017	1 gennaio-31 dicembre	2	+1	8	+5	-6
2018*	1 gennaio-31 dicembre	2	0	11	+3	-9
2019*	1 gennaio-31 dicembre	1	-1	10	-1	-9

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2020*	1 gennaio-31 dicembre	5	+4	9	-1	-4
2021*	1 gennaio-31 dicembre	2	-3	4	-5	-2
2022*	1 gennaio-31 dicembre	6	+4	11	+7	-5
2023*	1 gennaio-31 dicembre	3	-3	8	-3	-5
2024	1 gennaio-31 dicembre	2	-1	3	-5	-1

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



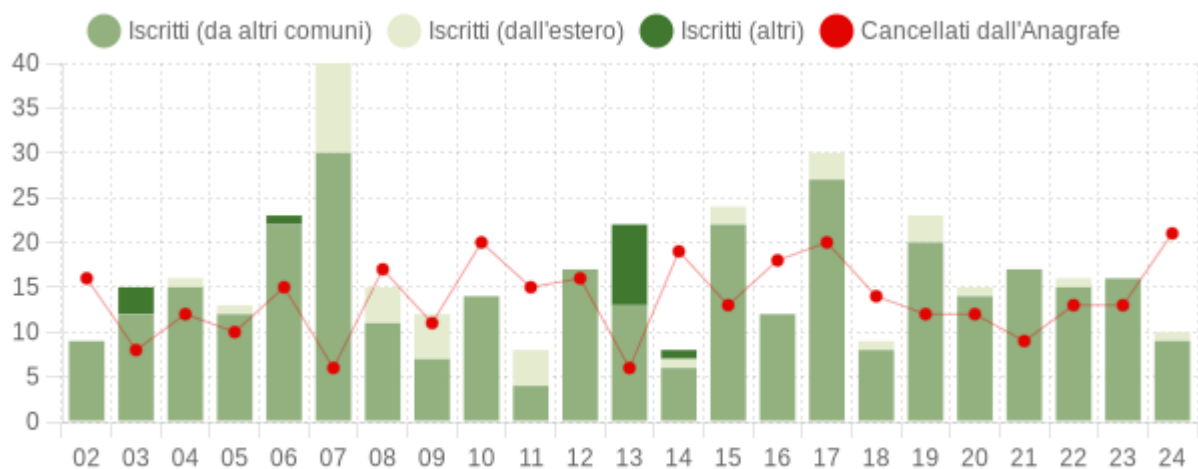
Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI SETTIMO ROTTARO (TO) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2023. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	altri iscritti (a)	PER altri comuni	PER estero	altri cancell. (a)		
2002	9	0	0	15	1	0	-1	-7
2003	12	0	3	8	0	0	0	+7
2004	15	1	0	12	0	0	+1	+4
2005	12	1	0	10	0	0	+1	+3
2006	22	0	1	15	0	0	0	+8
2007	30	10	0	6	0	0	+10	+34
2008	11	4	0	15	2	0	+2	-2

Anno <i>1 gen-31 dic</i>	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	<i>DA altri comuni</i>	<i>DA estero</i>	<i>altri iscritti (a)</i>	<i>PER altri comuni</i>	<i>PER estero</i>	<i>altri cancell. (a)</i>		
2009	7	5	0	11	0	0	+5	+1
2010	14	0	0	18	2	0	-2	-6
2011 ⁽¹⁾	4	4	0	9	5	0	-1	-6
2011 ⁽²⁾	0	0	0	1	0	0	0	-1
2011 ⁽³⁾	4	4	0	10	5	0	-1	-7
2012	17	0	0	16	0	0	0	+1
2013	13	0	9	6	0	0	0	+16
2014	6	1	1	17	2	0	-1	-11
2015	22	2	0	10	3	0	-1	+11
2016	12	0	0	15	3	0	-3	-6
2017	27	3	0	19	1	0	+2	+10
2018*	8	1	0	14	0	0	+1	-5
2019*	20	3	0	12	0	0	+3	+11
2020*	14	1	0	9	2	1	-1	+3
2021*	17	0	0	8	0	1	0	+8
2022*	15	1	-	12	1	-	0	+3
2023*	16	0	-	12	1	-	-1	+3
2024	9	1	-	17	4	-	-3	-11

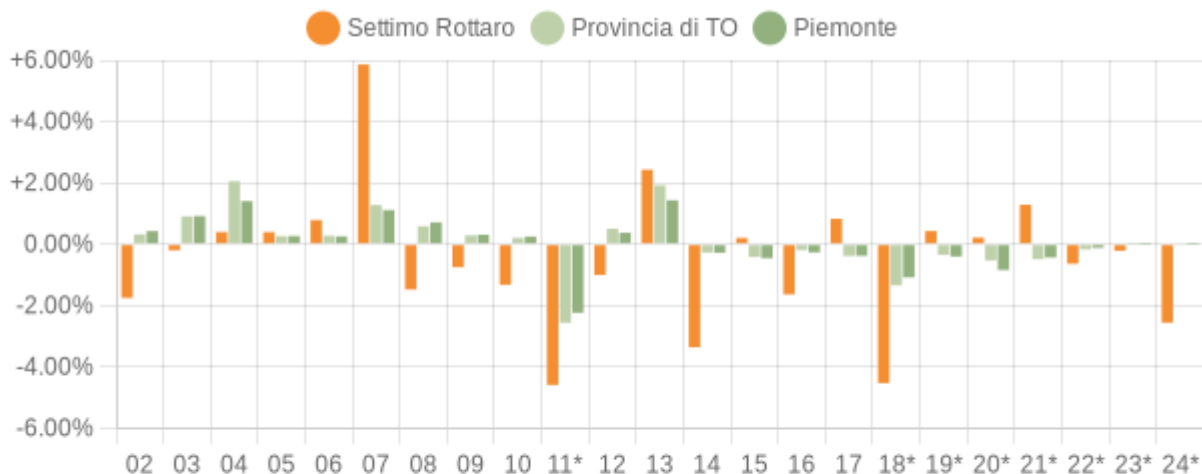


Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI SETTIMO ROTTARO (TO) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Settimo Rottaro espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della città metropolitana di Torino e della regione Piemonte.

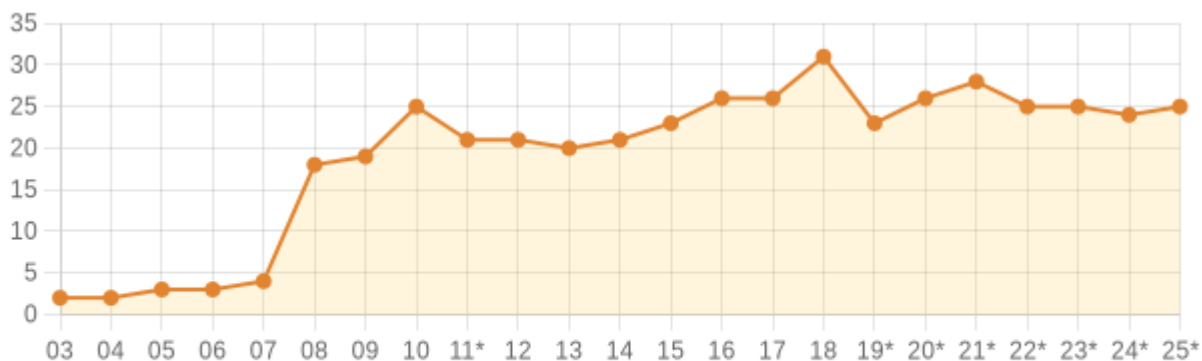


Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI SETTIMO ROTTARO (TO) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT
(*) post-censimento

Cittadini stranieri Settimo Rottaro 2025

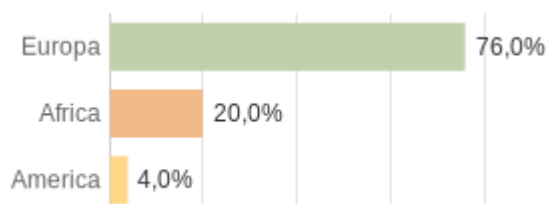
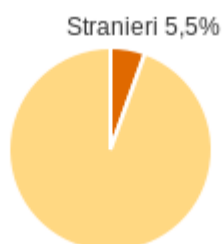
Popolazione straniera residente a Settimo Rottaro al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera

COMUNE DI SETTIMO ROTTARO (TO) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT
(*) post-censimento

Gli stranieri residenti a Settimo Rottaro al 1° gennaio 2025 sono 25 e rappresentano il 5,5% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 56,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio.

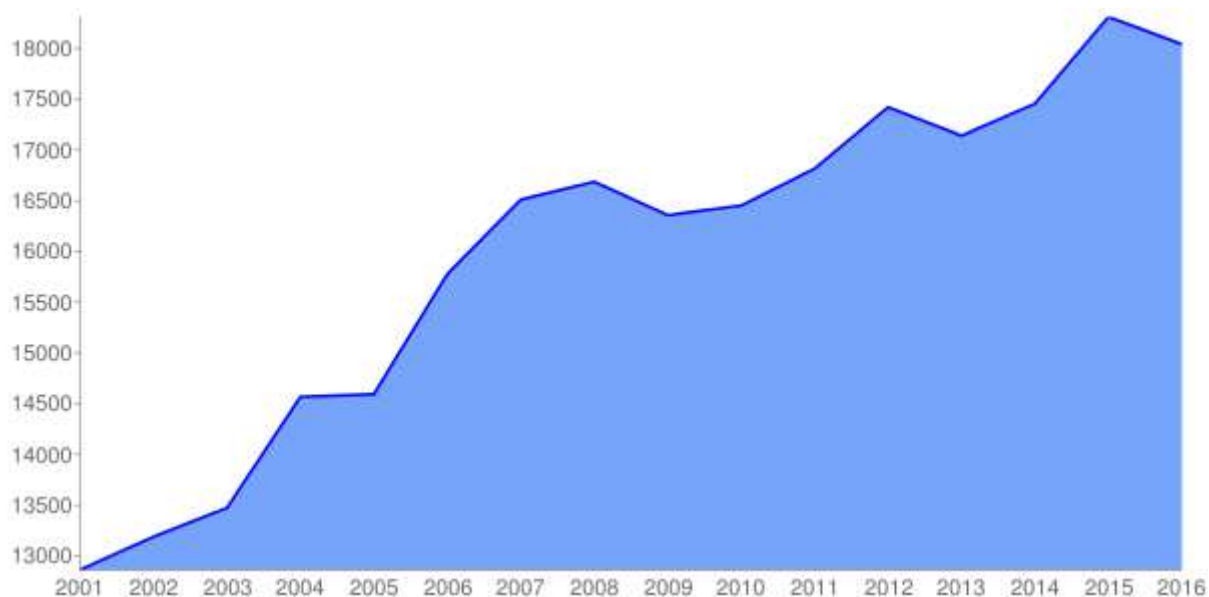
Risultanze del territorio

Il Comune di Settimo Rottaro è posto ad una altitudine di 258 metri s.l.m. e insiste su una superficie di 6,06 km² con una densità abitativa di 77 ab/km².

Risultanze della situazione socioeconomica locale. (ultimo aggiornamento pubblicato anno 2016)

Settimo Rottaro - Redditi Irpef

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
<u>2001</u>	415	514	80,7%	5.337.367	12.861	10.384
<u>2002</u>	404	505	80,0%	5.327.517	13.187	10.550
<u>2003</u>	398	504	79,0%	5.361.820	13.472	10.639
<u>2004</u>	385	506	76,1%	5.608.345	14.567	11.084
<u>2005</u>	396	508	78,0%	5.778.361	14.592	11.375
<u>2006</u>	392	512	76,6%	6.184.287	15.776	12.079
<u>2007</u>	390	542	72,0%	6.438.618	16.509	11.879
<u>2008</u>	388	534	72,7%	6.473.961	16.685	12.124
<u>2009</u>	385	530	72,6%	6.296.880	16.356	11.881
<u>2010</u>	383	523	73,2%	6.300.794	16.451	12.047
<u>2011</u>	374	499	74,9%	6.288.051	16.813	12.601
<u>2012</u>	368	494	74,5%	6.410.696	17.420	12.977
<u>2013</u>	362	506	71,5%	6.204.064	17.138	12.261
<u>2014</u>	369	489	75,5%	6.441.062	17.455	13.172
<u>2015</u>	368	490	75,1%	6.737.569	18.309	13.750
<u>2016</u>	347	482	72,0%	6.259.981	18.040	12.988



Contribuenti per classe di reddito IRPEF anno 2021:

Classe di reddito	Numero contribuenti
Da 0 a 10.000,00	82
Da 10.000,00 a 15.000,00	53
Da 15.000,00 a 26.000,00	146
Da 26.000,00 a 55.000,00	71
Da 55.000,00 a 75.000,00	4
Da 75.000,00 a 120.000,00	c
Oltre 120.000,00	c

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Enti ed organismi partecipati

CONSORZI

Nome	Attività
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE Quota 0,26% www.comune.ivrea.to.it	Il Consorzio Canavesano Ambiente svolge tutte le funzioni di governo del bacino del comprensorio canavesano relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.
Strategicità della partecipazione rispetto alla programmazione pluriennale.	L'amministrazione intende confermare di mantenere la partecipazione in quanto connessa alla gestione di servizi essenziali.

SOCIETA' DI CAPITALI

Nome	Attività
SMAT S.P.A. Quota 0,00002% www.smatorino.it	Gestione servizio idrico e attività ad esso connesse compresi studio e realizzazione impianti specifici.
Strategicità della partecipazione rispetto alla programmazione pluriennale.	L'amministrazione intende confermare di mantenere la partecipazione in quanto connessa alla gestione di servizi essenziali.

Nome	Attività
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.C.S. Quota 0,50% www.scsivrea.it	Attività di gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs 152/06.
Strategicità della partecipazione rispetto alla programmazione pluriennale.	L'amministrazione intende confermare di mantenere la partecipazione in quanto connessa alla gestione di servizi essenziali.

Nome	Attività
CONSORZIO SOCIALE IN.RE.TE. Quota 0,007% www.inrete.to.it	Gestione servizio per la gestione socio-assistenziale.
Strategicità della partecipazione rispetto alla programmazione pluriennale.	L'amministrazione intende confermare di mantenere la partecipazione in quanto connessa alla gestione di servizi essenziali.

Servizi gestiti in forma diretta

- canone occupazione suolo pubblico
- canone mezzi pubblicitari e pubbliche affissioni
- installazione mezzi pubblicitari

Servizi gestiti in forma associata

Ente /modalità associativa	Servizio gestito
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE - Consorzio	Servizi di igiene urbana, raccolta e smalt. rifiuti.
CONSORZIO SOCIALE IN.RE.TE. - Consorzio	Servizi socioassistenziali

3.SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente.

Esercizio	Saldo di cassa al 1° gennaio	Riscossioni	Pagamenti	Saldo di cassa al 31 Dicembre
2022	58.247,48	635.953,82	601.888,37	92.312,93
2023	92.312,93	600.500,59	647.857,28	44.956,24
2024	44.956,24	679.552,59	724.508,83	0,00
2025	0,00	1.012.135,81	929.784,32	82.351,49

Livello di indebitamento.

La situazione debitoria per mutui a lungo termine, assunti negli scorsi anni per il finanziamento di spese di investimento, presenta, per l'anno trascorso, quello in corso e per il triennio a venire, la seguente evoluzione.

	2025 (cons)	2026 (ass.)	2027(prev.)	2028(prev)	2029(prev)
Capitale residuo al 1° gennaio	362.688,98	330.784,18	297.284,18	262.284,18	215.784,18
Rata ammortamento	45.461,50	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
Quota capitale (4 comp – disp)	31.904,80	33.500,00	35.000,00	36.500,00	38.000,00
Quota interessi (1,107 comp-disp)	13.556,70	12.200,00	10.700,00	9.200,00	7.700,00
Capitale residuo al 31 dicembre	330.784,18	297.284,18	262.284,18	215.784,18	177.784,18

4.DOTAZIONE RISORSE UMANE

PERSONALE PREVISTO IN DOTAZIONE ORGANICA E IN SERVIZIO

Q.F.	PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
Operatore esperto	1	1 FT (36 ore)
Istruttore amministrativo	1	1FT (36 ore)
Istruttore Agente Polizia Locale	1	1 Part Time – dipendente altra PA in scavalco di eccedenza
Totale	3	2

La dotazione di personale in servizio risulta sottodimensionata non solo rispetto alla dotazione organica ma anche e soprattutto con riferimento alla efficiente gestione di servizi essenziali; in particolare per quanto attiene alla cura del front office ed alla gestione delle entrate.

In ogni caso, stante la scarsa disponibilità di risorse finanziarie correnti, si è previsto di condividere, in convenzione con un Comune limitrofo, l'operatore esperto.

5.VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il comma 820 della Legge di Bilancio 2019 ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016. Il comma 821 dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE				
		2027	2028	2029
FPV per spese correnti		4.000,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria	(+)	347.450,00	347.450,00	347.450,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	(+)	40.989,00	41.048,00	41.048,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	(+)	76.700,00	76.700,00	76.700,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(+)	469.139,00	465.198,00	465.198,00
Titolo 1 Spese correnti	(-)	434.139,00	428.698,00	427.198,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	(-)	35.000,00	36.500,00	38.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI		469.139,00	465.198,00	465.198,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE				
FPV per spese investimento	(+)	10.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	(+)	125.000,00	125.000,00	125.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	(+)	135.000,00	125.000,00	125.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	(-)	135.000,00	125.000,00	125.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	(-)	0,00	0,00	0,00

PARTE SECONDA: INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE

a) Entrate

Politiche del prelievo per il triennio 2027-2029.

Per il triennio 2027-2029 si conferma l'impianto tariffario complessivo sia per i tributi comunali che per le rette dei servizi a domanda individuale.

Quadro di sintesi dato storico e previsione.

Titoli	Dato storico			Nuova programmazione		
	2024(acc)	2025(acc)	2026(ass)	2027(prev)	2028(prev)	2029(prev)
Avanzo amm.ne parte corrente	0,00		303,12	0,00	0,00	0,00
Avanzo amm.ne parte investimenti			84.218,65			
FPV Spese correnti			4.200,00	4.000,00		
FPV spese C/capitale			5.370,24	10.000,00		
1°Entrate correnti di natura trib., contrib. e perequativa	373.679,47	354.299,85	356.500,00	347.450,00	347.450,00	347.450,00
2°Trasferimenti correnti	73.125,43	36.266,53	33.100,00	40.989,00	41.048,00	41.048,00
3°Entrate extratributarie	72.176,74	62.259,59	80.400,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
4°Entrate in conto capitale	140.246,71	197.982,00	3.596,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6° Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7°Anticipazioni da tesoriere	107.301,63	301.550,75	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9°Entrate per conto terzi e partite di giro	68.570,77	59.292,81	282.600,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00
Totale	835.100,75	1.011.651,53	955.288,01	991.739,00	977.798,00	977.798,00

b) Ricorso all'indebitamento

Non si prevede ricorso all'indebitamento con assunzione di nuovi mutui per il triennio 2027/2029.

c) Spese

E' stata effettuata una attenta ricognizione di tutte le voci significative di spesa corrente e gli stanziamenti proposti per il triennio 2027-2029 sono contenuti nello stretto indispensabile per assicurare un adeguato livello di operatività dei servizi essenziali.

• Quadro di sintesi dato storico e previsione. Per titoli

Titoli	Dato storico			Nuova programmazione		
	2024(imp)	2025(imp)	2026(ass)	2027(prev)	2028(prev)	2029(prev)
Disavanzo						
1° Spese correnti	399.009,93	384.660,83	441.003,12	434.139,00	428.698,00	427.198,00

Titoli	Dato storico			Nuova programmazione		
	2024(imp)	2025(imp)	2026(ass)	2027(prev)	2028(prev)	2029(prev)
2° Spese conto capitale	151.089,86	136.628,88	93.184,89	135.000,00	125.000,00	125.000,00
4° Rimborso prestiti	70.872,54	31.904,80	33.500,00	35.000,00	36.500,00	38.000,00
5° Chiusura anticipaz. da tesoriere	107.301,63	301.550,75	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
7° Uscite per conto terzi e partite di giro	68.570,77	59.292,81	282.600,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00
Totale	796.844,73	914.038,07	955.288,01	991.739,00	977.798,00	977.798,00

Programmazione triennale delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale

Premesse:

l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n.75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto dell'8 maggio 2018, ha definito, ai sensi dell'art. 6 -ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, disponendo che:

- il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- il ciclo di gestione della *performance*, declinato nelle sue fasi dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.150 del 2009, deve svilupparsi in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della *performance*, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 01, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in "*obiettivi generali*", che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in

relazione alle attività e ai servizi erogati, e “obiettivi specifici” di ogni pubblica amministrazione;

- è fondamentale definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su logiche di sostituzione ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino;
- occorre programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all'occorrenza, ipotesi di conversione professionale;
- In sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;
- Il PTFP deve essere strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Il PTFP rappresenta lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;
- Sarebbe limitativo per le amministrazioni considerare l'organizzazione come un assetto dato e non revisionabile. L'attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare l'eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli assetti organizzativi;
- Nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- l'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Decreto del Ministero dell'Interno, adottato il 25 luglio 2023, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di adeguare la disciplina del DUP all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, ha apportato modifiche all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118 per prevedere che la parte 2 della Sezione Operativa del DUP definisca, in luogo della “programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale” per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, la **programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale**, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Il limite di spesa.

Con l'introduzione dei nuovi criteri sanciti dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/ 2019, come convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal D.M. 17 marzo 2020, viene abbandonato il riferimento alla spesa storica e l'individuazione dei limiti di spesa per il personale vengono determinati sulla base di nuovi parametri che valorizzano le entrate correnti. In sintesi, con il d. l. 34/2019, è stato definito il nuovo “valore soglia”, da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Per i Comuni con meno di 1.000 abitanti la percentuale di “valore soglia” è stata determinata nel 29,5%.

La verifica delle possibilità assunzionali viene effettuata sulla base del rapporto tra la spesa per il personale, come rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la somma degli accertamenti correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, detratto l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. Il risultato della suddetta frazione determina le linee di indirizzo cui attenersi nella gestione della spesa del personale. Se il rapporto è maggiore del “valore soglia” non è consentito alcun incremento della spesa del personale. Se, di contro, il rapporto è inferiore al “valore soglia” la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato potrà essere incrementata, fino ad arrivare alla parità, rispettando l'ulteriore vincolo sancito dal decreto, il quale impone di dilazionare l'incremento della spesa per il personale attraverso modalità progressive di crescita. L'ulteriore vincolo, di efficacia immediata e applicabile fino al 2024, prevede, infatti, che l'incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018, non debba superare, per i Comuni con meno di 1.000 abitanti il valore percentuale del 23% per il 2020, del 29% per il 2021, del 33% per il 2022, del 34% per il 2023 e del 35% per il 2024.

Determinazione del valore soglia per il Comune di Settimo Rottaro:

Rendiconti	2023	2024	2025
Acc. Titolo 1°	340.158,06	373.679,47	354.299,85
Acc. Titolo 2°	68.104,04	73.125,43	36.266,53
Acc. Titolo 3°	25.828,31	72.176,74	62.259,59
Totale entrate correnti	434.090,41	521.005,64	452.825,97

Parametro	Metodo di calcolo	Importo
A. Media entrate correnti 2022/2024	$(434.090,41 + 521.005,64 + 452.825,97) / 3 = 469.307,34$	469.307,34
B. FCDE bilancio di previsione 2025		29.986,00
C. Importo di riferimento per determinare il valore soglia A-B	469.307,34 – 29.986,00	439.321,34
D. Valore soglia (da DM 17 marzo 2020)	29,5% di 439.321,34 (C)	129.599,79
E. Spesa per il personale da Rendiconto 2025	Impegni di competenza al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP.	85.691,33
F. Limite di incremento a regime	Valore soglia – Spesa 2025	43.908,46

Determinazione dei limiti di spesa per il personale per il triennio 2027-2028-2029 e verifica di congruenza con le previsioni di bilancio, che debbono essere contenute entro il limite di spesa:

1. Anno	2. Incremento % da DM 17 marzo 2020	3. Limite di spesa	4. Stanziamento da prevedersi a bilancio
2027	100% "a regime"	129.599,79	90.000,00
2028	100% "a regime"	129.599,79	90.000,00
2029	100% "a regime"	129.599,79	90.000,00

Non sono previste nuove assunzioni o cessazioni nel triennio 2027/2029.

d) Acquisti di forniture e servizi

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed i suoi aggiornamenti annuali; i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili, e contengono gli acquisti il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) (140.000,00 euro). Il programma triennale è da pubblicarsi, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Le amministrazioni, nel tenere conto dell'ordine di priorità, lo modificano nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili durante l'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente.

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Per il triennio 2027/2029, non essendo previsti acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 140.000 €, non si procede alla stesura del relativo programma.

e) Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) (150.000,00 euro), e nei quali è indicato l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

Il programma triennale riporta il livello di priorità dei singoli interventi previsti, secondo l'ordine stabilito dall'allegato 1.5 al decreto medesimo *(da intendersi abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione)*

Gli Enti, nel dare attuazione ai lavori previsti nel Programma Triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili nel corso dell'anno, previa approvazione da parte dell'organo competente; un intervento non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili e calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, o nel caso in cui disponga di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, o resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Non essendo previste opere di importo unitario pari o superiore a 150.000,00 euro non si procede alla stesura del programma triennale dei lavori pubblici, previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Le risorse straordinarie (dal Titolo 4° dell'entrata), di cui si conta di disporre nel triennio 2027-2029 assommano a complessivi € 385.000,00 ritenuti accertabili secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

ENTRATE STRAORDINARIE (Titolo 4°) TRIENNIO 2027-2029					
Entrata		Importo			
Fin	Oggetto	2027	2028	2029	Nel triennio
1	Contributi Stato e Regione a fondo perduto	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
2	FPV Parte investimenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		135.000,00	125.000,00	125.000,00	385.000,00

Le risorse straordinarie previste per il triennio 2027/2029 vengono destinate alla realizzazione dei seguenti interventi:

SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2027-2029							
Oggetto			Importo				
	2027	Fin	2028	Fin	2029	Fin	Nel triennio
Interventi di messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio	120.000,00	1	120.000,00	1	120.000,00	1	360.000,00
Straordinaria manutenzione patrimonio comunale	10.000,00	2	0,00		0,00		10.000,00
Straordinaria manutenzione patrimonio comunale	5.000,00	3	5.000,00	3	5.000,00	3	15.000,00
TOTALE	135.000,00		125.000,00		125.000,00		385.000,00

f) Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

L'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 214/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", stabilisce che i commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", inserito nell'ambito del Capo X "Privatizzazioni" dedicato alla "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" sono così sostituiti:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.

Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica."

Per il triennio 2027-2029 non è prevista l'alienazione di beni patrimoniali disponibili.

g) Coerenza della programmazione rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.

Nel triennio 2027/2029 non è prevista l'adozione di varianti strutturali al vigente Piano Regolatore Generale Comunale e la programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono state definite in coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

In particolare, verrà prestata attenzione alle politiche territoriali per la riduzione del consumo di suolo, intesa come risorsa naturale limitata, di fatto non rinnovabile, necessaria non solo per la produzione alimentare e il supporto alle attività umane, ma anche per la chiusura dei cicli degli elementi nutritivi e per l'equilibrio della biosfera.

Tali indirizzi seguono gli orientamenti espressi dalla Commissione Europea già dal 2006, che metteva in evidenza che "il deterioramento del suolo ha ripercussioni dirette sulla qualità delle acque e dell'aria, sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici, ma può anche incidere sulla salute dei cittadini e mettere in pericolo la sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale".

In tale ottica, l'amministrazione, nella pianificazione urbanistica e territoriale, in coerenza con le linee guida del programma amministrativo, pone attenzione al consumo di suolo, al paesaggio, allo sviluppo agricolo ed economico, alle componenti fondamentali per la vita, alla compatibilità e sostenibilità economica e ecologica.